

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 C.P.C.

Per la sig.ra **Spina Nunzia Francesca**, nata a Fiumefreddo di Sicilia il 29.01.1970 ed ivi residente in via Testa Fiume n.18, C.F. SPNNZF70A69D623E, elettivamente domiciliata in Catania, via Canfora n.145 presso lo studio dell'avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

Contro il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588) e l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia in persona del legale rapp.te p.t. e nei confronti dell'Inps in persona del Direttore generale p.t. (C.F. 80078750587)

PER LA DECLARATORIA

Di illegittimità ed inefficacia del decreto del Dirigente dell'USR Sicilia-Ufficio XII-A.T. di Catania del 28.08.2014 prot. n.12148 con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente per il profilo di assistente amministrativo di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94 e dalle graduatorie di istituto in cui risultava contestualmente inclusa

PREMESSE



La ricorrente è stata inserita sin dall'a.s. 2006/2007 nelle graduatorie provinciali permanenti per il profilo di Assistente amministrativo del personale Ata della scuola statale (di cui all'articolo 554 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297).

Sennonché, nell'anno 2010 anno, con nota del 29.04.2010 prot.79/1 ris, l'Ufficio scolastico regionale avviava un procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente, sulla scorta di un'indagine della Guardia di Finanza per presunte dichiarazioni mendaci rese dalla stessa nella domanda di inserimento (nell'a.s. 2006/2007) nella graduatoria permanente ed, in particolare, relativamente al servizio prestato presso un istituto scolastico non statale.

In occasione dell'audizione della sig.ra Spina nel predetto procedimento, era stata richiesta la sospensione dello stesso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 96 comma 2 del CCNL ed all'art. 55 ter comma 1 del D.Lvo 165/2001, tenuto conto che, come era ben noto allo stesso Ufficio scolastico regionale, erano in corso a suo carico indagini da parte della Guardia di Finanza, da cui prendeva le mosse anche il procedimento disciplinare medesimo.

Accogliendo la richiesta formulata dalla sig.ra Spina, l'Ufficio Scolastico Regionale, essendo pienamente al corrente della pendenza di detto procedimento penale, sospendeva il procedimento disciplinare.

Sennonché, in maniera del tutto improvvisa, con nota del 22.12.2011 (prot.400 del 16.01.2012), l'Ufficio scolastico regionale-A.T. di Catania



procedeva comunque all'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente, in quanto la stessa, nell'allegato Mod. B2 sezione G lettera "d" della domanda di aggiornamento della graduatoria, non avrebbe dichiarato i procedimenti penali pendenti a suo carico, con la conseguente revoca dell'incarico di supplenza conferito per quell'anno scolastico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro a t.d..

Impugnato il provvedimento di esclusione, con ordinanza del 9/11.06.2012 (confermata in sede di reclamo) il Tribunale di Catania dichiarava l'illegittimità del depennamento disponendo l'immediato reinserimento della ricorrente in graduatoria, con il conseguente ripristino del rapporto di lavoro a t.d. a suo tempo instaurato ma illegittimamente risolto anzi tempo.

In esecuzione della predetta ordinanza, la sig.ra Spina è stata quindi reinserita nella graduatoria provinciale permanente.

Sennonché, successivamente si concludeva il procedimento penale avviato nei confronti della ricorrente per le presunte dichiarazioni mendaci dalla stessa rese nella domanda di inserimento (nell'a.s. 2006/2007) nella graduatoria permanente ed, in particolare, relativamente al servizio prestato presso un istituto scolastico non statale.

In particolare, il Tribunale di Catania sez. I penale con sentenza n.2122 depositata il 31.07.2014¹ condannava la ricorrente per il reato di "falso".

A fronte dell'intervenuta condanna, sebbene solo in primo grado, senza nemmeno attendere, come doveroso, il passaggio in giudicato della stessa o

¹ procedimento n.1538/2011 R.G..



l'esito del giudizio d'appello, con nota del 28.08.2014 prot. 12148, l'Amministrazione resistente ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente di 1^a fascia per il profilo di assistente amministrativo, **in cui risultava collocata al 3° posto con punti 88,75.**

Senonché nelle more, la sig.ra Spina aveva però proposto appello avverso la sentenza penale di primo grado.

In esito al giudizio di secondo grado, con sentenza del 11.05.2019 n.991, accogliendo i motivi di gravame, la Corte d'Appello di Catania ha riformato la sentenza del Tribunale disponendo l'assoluzione della sig.ra Spina dai reati ad essa ascritti "perché il fatto non sussiste".

Atteso il passaggio in giudicato della sentenza d'appello, ritenendo giustamente venuto meno ogni motivo che giustificasse il provvedimento di depennamento dalla graduatoria, nonché ogni ulteriore motivo ostativo al reinserimento, con nota inviata a mezzo Pec² tramite lo scrivente procuratore, l'odierna ricorrente ha quindi diffidato l'Amministrazione a provvedere al suo immediato reinserimento in graduatoria, preannunciando che entro i termini prescritti allo scopo avrebbe presentato la domanda di aggiornamento/inserimento, con riserva di azione legale anche per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.

Tuttavia, l'Amministrazione resistente non ha dato alcun riscontro alla predetta richiesta, omettendo in maniera illegittima di reinserire la ricorrente in graduatoria.

² Protocollo n.9107 del Registro Ufficiale AOO AOOUSPCT del 15/06/2020.



Invero, anche a voler prescindere dalla illegittimità del depennamento del ricorrente dalla graduatoria già in esito alla sentenza penale di primo grado, sebbene la stessa non fosse definitiva e fosse gravata da appello, in ogni caso, a fronte dell'esito del giudizio di secondo grado con cui è stata riformata la prima decisione, l'Amministrazione doveva immediatamente revocare il provvedimento di depennamento.

Difatti, la sentenza della Corte d'Appello (si ribadisce, passata in giudicato e quindi irrevocabile) è chiara nell'affermare che l'assoluzione è stata pronunciata “perché il fatto non sussiste” e non perché il fatto non sarebbe penalmente rilevante.

I due concetti sono invero sostanzialmente differenti, anche a mente delle chiare disposizioni del codice di procedura penale.

Ma andiamo con ordine.

L'assoluzione della ricorrente, si legge nella motivazione della sentenza, è derivata dai seguenti rilievi

“Alla luce delle risultanze in atti deve ritenersi condivisibile l'assunto difensivo secondo cui nessuna dichiarazione falsa è stata resa dall'imputata, o quanto meno, non vi è prova in atti che si astata commessa la dichiarazione fala oggetto di contestazione.

Infatti, secondo l'ipotesi accusatoria – condivisa dal primo decidente – nella domanda di inserimento nella graduatoria provinciale del personale amministrativo statale, la Spina, in qualità di partecipante al relativo concorso per titoli, avrebbe attestato falsamente di avere svolto lavoro



dipendente con la qualifica di assistente amministrativo presso scuole non statali “per numero di ore superiore a quello effettivo”.

Di contro dalla lettura della domanda in questione non emerge in nessun punto una tale affermazione, al riguardo essendosi l'imputata limitata ad allegare documentazione dei pregressi rapporti lavorativi dalla stessa intrattenuti nei precedenti anni scolastici. Trattasi invero di certificati di servizio rilasciati da altri soggetti, datori di lavoro, sui quali soltanto incombeva l'onere della regolarità contributiva, da presumersi regolarmente assolto secondo la prestazione lavorativa ricevuta. Peraltro dall'istruttoria dibattimentale è emerso che l'imputata aveva protratto nei periodi considerati l'orario di servizio anche in ore pomeridiane, e dunque non può affatto escludersi da parte sua l'attività lavorativa a tempo pieno – così come documentato – soltanto sulla base dell'importo dei contributi previdenziali versati dal datore di lavoro, il quale a sua volta – sulla base delle emergenze in atti e alla stregua di affidabili massime di esperienza – ben potrebbe essersi sottratto in parte all'onere contributivo”.

A fronte delle predette motivazioni, che hanno portato all'assoluzione della ricorrente in sede penale, emerge in maniera incontrovertibile che il fatto materiale contestato non sussiste, stante che, in ogni caso, il servizio dichiarato in seno alla domanda era comunque valutabile (non determinava alcuna variazione del punteggio da attribuire) a mente delle disposizioni ministeriali (ordinanza ministeriale n.91 del 30 dicembre 2004 e nota prot. n.AOODGPER617 del MIUR del 26.01.2012) con la conseguenza che dalla



dichiarazione della ricorrente – in ogni caso - non poteva oggettivamente derivare alcun inganno alla fede pubblica.

La ricorrente è stata quindi assolta non già perché “il fatto non costituisce reato”, bensì perché “il fatto non sussiste”, che è cosa ben diversa.

Nel primo caso infatti, la condotta è soltanto penalmente irrilevante, nel secondo caso **la condotta non sussiste affatto.**

Pertanto, se nel caso dell’assoluzione perché “il fatto non costituisce reato” lo stesso resta pur sempre valutabile sul piano amministrativo/disciplinare, potendo lo stesso non avere rilievo ai fini penali, ma essere rilevante ai fini disciplinari o amministrativi, diversa è l’ipotesi dell’assoluzione perché “il fatto non sussiste”.

In quest’ultimo caso infatti, dall’accertamento in sede penale è emerso che il fatto materiale non esiste in quanto tale.

Pertanto, un fatto che non sussiste non può avere alcun rilievo né in sede disciplinare, né nell’ambito di un procedimento amministrativo, in quanto non esiste la condotta ritenuta illecita.

Sul punto la Cassazione ha infatti confermato che “*Mentre l’assoluzione o proscioglimento con la formula “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”, presupponendo un accertamento che esclude in radice la configurabilità di ogni responsabilità del soggetto imputato in relazione al fatto ascritto, giustificano senz’altro la preclusione alla valutazione in sede disciplinare del medesimo fatto, non altrettanto avviene nel caso di assoluzione o proscioglimento “perché il fatto non*



costituisce illecito penale"; in tale ipotesi, infatti, non è esclusa la materialità del fatto né la sua riferibilità dipendente pubblico ma solo la sua rilevanza penale" (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2013, n. 206).

Inoltre, in tema di giudicato, prosegue la Cassazione (sez. un., 26/01/2011, n. 1768), la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli art. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che l'art. 117 T.U. n. 3 del 1957 non è stato implicitamente abrogato dagli art. 2 e 3 nuovo c.p.c., perché l'esito del procedimento penale, a norma degli art. 651, 652, 653 e



654 c.p.p., incide direttamente sullo "status" dell'impiegato, impedendogli, in caso di talune condanne, di continuare nel servizio ovvero, in caso di assoluzione, di riprenderlo ovvero ancora, in caso di proscioglimento o di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'impiegato non lo ha commesso, precludendo il giudizio disciplinare sugli stessi fatti; inoltre, sempre a norma dell'art. 653 c.p.p., l'accertamento dei fatti oggetto del giudizio penale e del grado di partecipazione dell'impiegato ai fatti stessi, fa stato nel giudizio disciplinare quando debbano essere accertate le stesse circostanze e situazioni soggettive (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 14/11/2002, n. 7140).

Ne deriva, pertanto, che alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della ricorrente perché il fatto non sussiste, pronunciata in seguito a dibattimento, deve riconoscersi avere efficacia di giudicato nel presente giudizio, con la conseguente declaratoria di illegittimità ed inefficacia della nota del 28.08.2014 prot. 12148 con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente per il profilo di assistente amministrativo di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94.

Ne deriva, altresì, l'illegittimità del mancato reinserimento della ricorrente nella graduatoria anche in seguito all'atto di diffida inviato nel giugno 2020.

Invero, alla luce dell'assoluzione con formula piena della ricorrente, in ogni caso la stessa aveva comunque diritto a vedere accolta la richiesta di reinserimento che, tuttavia, è stata tacitamente respinta dall'Amministrazione.



*** **

L'illegittima condotta dell'Amministrazione ha già cagionato alla ricorrente gravissimi danni sia patrimoniali che non patrimoniali.

In esito al reinserimento in graduatoria disposto in esecuzione dell'ordinanza cautelare collegiale del Tribunale di Catania³, all'atto della nuova esclusione (disposta con la citata nota del 28.08.2014) la ricorrente occupava in graduatoria il posto n.3 con punti 88,75.

All'atto del depennamento disposto con decreto del 28.08.2014, la ricorrente si trovava collocata in graduatoria in posizione utile per essere assunta a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2014.

Di contro, invece, **una volta esclusa dalla graduatoria, non solo la ricorrente ha perso la possibilità di essere immessa in ruolo, ma non ha più potuto nemmeno svolgere attività di supplenza quale assistente amministrativo.**

Solo a partire dal 12.10.2016 (a.s.2016/2017) la ricorrente ha avuto nuovamente possibilità di lavorare, per il profilo però – inferiore – di collaboratore scolastico (nelle cui graduatorie era al contempo inserita), con incarico part time per n.18 ore su 36 settimanali con termine al 30.06.2017.

Negli anni successivi la sig.ra Spina ha continuato a lavorare sempre come collaboratore scolastico nei termini che seguono

³ Reinserita con decreto del 9.07.2012 prot.8900.



- a.s. 2017/2018 dal 14.09.2017 al 30.06.2018 per n.18 ore settimanali su 36;

- a.s. 2018/2019 dal 17.09.2018 al 30.06.2019 per n.18 ore settimanali su 36;

Nell'a.s. 2019/2020 la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato quale collaboratore scolastico con contratto per n.36 ore settimanali.

Qualora la ricorrente non fosse stata esclusa dalla graduatoria provinciale, la stessa sarebbe stata immessa in ruolo come assistente amministrativo già dall'1.09.2014.

In ogni caso, ove fosse stata reinserita dopo la sentenza di assoluzione in appello, la ricorrente sarebbe stata immessa in ruolo come assistente amministrativo dall'1.09.2020.

Ed invero, come emerge dai tabulati in atti, per l'a.s. 2014/2015 nella convocazione del giorno 1.09.2014, sono stati assunti a tempo indeterminato i seguenti assistenti amministrativi

Bagli Rosaria con punti 89,17 posizione n.1 in graduatoria

Palumbo Giuseppa con punti 89,05 posizione n.2 in graduatoria

Torinese Marta con punti 88,67 posizione n.4 in graduatoria

Moschella Luigi con punti 79,77 posizione n.44 in graduatoria

Ingiulla Rosetta con punti 82,50 posizione n.36 in graduatoria

D'Aquila Caterina con punti 76,33 posizione n.55 bis in graduatoria



Favatello Pietro con punti 74,83 posizione n.59 in graduatoria

Da un semplice raffronto tra il punteggio posseduto (88,75) e la posizione (n.3) occupata dalla ricorrente in graduatoria all'atto dell'esclusione, e quella occupata dai predetti candidati immessi in ruolo dall'1.09.2014, emerge chiaramente che la sig.ra Spina sarebbe stata assunta a tempo indeterminato già dall'1.09.2014 quale assistente amministrativo.

Come detto, dal momento dell'esclusione dalla graduatoria la ricorrente non ha più lavorato come assistente amministrativo, ma solo a partire dall'a.s. 2016/2017 (dal 12.10.2016) come collaboratore scolastico a tempo determinato, fino all'immissione in ruolo (sempre come collaboratore scolastico) a far data dall'1.09.2019.

In ogni caso, come dianzi evidenziato, ove l'Amministrazione resistente avesse reinserito la sig.ra Spina dopo la diffida inviata a mezzo pec nel giugno 2020, la stessa sarebbe comunque stata assunta a tempo indeterminato come assistente amministrativo già in occasione delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2020/2021.

Invero, per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2020/2021 erano disponibili n.19 sedi (vedi prospetto disponibilità in atti) e nella graduatoria provinciale per assistente amministrativo per l'a.s. 2020/2021 il candidato collocato al 1° posto (Filetti Stefania) vantava un punteggio di 80,75 ed il 19° (Callera Cinzia) vantava un punteggio di 56,75.



Come dianzi evidenziato, all'atto dell'esclusione dalla graduatoria per il profilo di assistente amministrativo, la ricorrente risultava inserita al 3° posto con punti 88,75.

Qualora fosse stata tempestivamente reinserita in seguito alla diffida del giugno 2020, **nella graduatoria provinciale per l'a.s. 2020/2021 (pubblicata il 31.07.2020) la ricorrente si sarebbe quindi collocata al 1° posto⁴**, con ben 8 punti in più rispetto alla candidata Filetti Stefania.

Risulta pertanto evidente che la ricorrente sarebbe stata assunta a tempo indeterminato anche nell'a.s. 2020/2021 quale assistente amministrativo.

Alla luce di quanto sopra, in questa sede si rivendica il diritto della ricorrente ad essere immessa in ruolo per il profilo di assistente amministrativo con decorrenza dall'1.09.2014 ovvero, in subordine, con decorrenza dall'1.09.2020.

*** **

Quanto al danno patrimoniale già subito, lo stesso può certamente quantificarsi in base alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito dall'1.09.2014 con l'immissione in ruolo quale assistente amministrativo e ciò fino alla prima nomina annuale quale collaboratore scolastico fino al 30.06.2017.

⁴ Senza tener conto dell'ulteriore punteggio che avrebbero dovuto attribuirle per gli incarichi nelle more svolti come collaboratore scolastico.



Come dianzi evidenziato, in particolare, dopo il depennamento dalla graduatoria di assistente amministrativo la ricorrente ha lavorato come collaboratore scolastico nei seguenti periodi

dal 12.10.2016 al 30.06.2107, dal 14.09.2017 al 30.06.2018 (per n.18 ore settimanali su 36), dal 17.09.2018 al 30.06.2019 (per n.18 ore settimanali su 36).

Dall'1.09.2019 la ricorrente è stata immessa in ruolo quale collaboratore scolastico.

Nell'a.s. 2019/2020 la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato quale collaboratore scolastico con contratto per n.36 ore settimanali.

Per i periodi coperti da contratto a tempo determinato part time quale collaboratore scolastico, il danno subito è pari alle differenze retributive tra quanto percepito quale collaboratore scolastico e la maggiore retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato dall'1.09.2014 e, segnatamente

- **dall'1.09.2014 all'11.10.2016**, non avendo la ricorrente in detto periodo prestato alcuna attività lavorativa, il danno subito è pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato dall'1.09.2014;

- **dal 12.10.2016 al 30.06.2017⁵**, il danno subito è pari alla differenza tra la maggior retribuzione che avrebbe percepito quale assistente amministrativo

⁵ Periodo coperto da incarico di supplenza quale collaboratore scolastico.



con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico con contratto a tempo parziale;

- **dall'1.07.2016 al 13.09.2017**, periodo non coperto da alcun rapporto di lavoro, il danno subito è pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

- **dal 14.09.2017 al 30.06.2018**⁶, il danno subito è pari alla differenza tra la maggior retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico con contratto a tempo parziale;

- **dall'1.07.2018 al 16.09.2018**, periodo non coperto da alcun rapporto di lavoro, il danno subito è pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

- **dal 17.09.2018 al 30.06.2019**⁷, il danno subito è pari alla differenza tra la maggior retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico con contratto a tempo parziale;

⁶ Periodo coperto da incarico di supplenza quale collaboratore scolastico.

⁷ Periodo coperto da incarico di supplenza quale collaboratore scolastico.



- **dall'1.07.2019 al 31.08.2019**, periodo non coperto da alcun rapporto di lavoro, il danno subito è pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

- **dall'1.09.2019⁸** al di dell'effettiva costituzione del rapporto di lavoro quale assistente amministrativo, il danno subito e subendo è pari alla differenza tra la maggior retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico.

*** **

La ricorrente ha altresì subito un danno alla professionalità, non avendo potuto prestare servizio come assistente amministrativo nei seguenti periodi

- **dall'1.09.2014 all'11.10.2016**, non avendo la ricorrente in detto periodo prestato alcuna attività lavorativa, il danno subito è rapportabile al 50% delle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato dall'1.09.2014;

- **dal 12.10.2016 al 30.06.2017⁹**, il danno subito è rapportabile al 50% della differenza tra la maggior retribuzione che avrebbe percepito quale assistente

⁸ Data dalla quale la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato quale collaboratore scolastico.

⁹ Periodo coperto da incarico di supplenza quale collaboratore scolastico.



amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico con contratto a tempo parziale;

- **dall'1.07.2016 al 13.09.2017**, periodo non coperto da alcun rapporto di lavoro, il danno subito è rapportabile al 50% delle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

- **dal 14.09.2017 al 30.06.2018**, periodo in cui la ricorrente ha svolto servizio nel profilo inferiore di collaboratore scolastico, il danno subito è rapportabile al 50% della differenza tra la maggior retribuzione che avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico con contratto a tempo parziale;

- **dall'1.07.2018 al 16.09.2018**, periodo non coperto da alcun rapporto di lavoro, il danno subito è rapportabile al 50% delle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

- **dal 17.09.2018 al 30.06.2019**, periodo in cui la ricorrente ha svolto servizio nel profilo inferiore di collaboratore scolastico, il danno subito è rapportabile al 50% della differenza tra la maggior retribuzione che avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico con contratto a tempo parziale;



- **dall'1.07.2019 al 31.08.2019**, periodo non coperto da alcun rapporto di lavoro, il danno subito è rapportabile al 50% delle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

- **dall'1.09.2019¹⁰** al di dell'effettiva costituzione del rapporto di lavoro quale assistente amministrativo, periodo in cui la ricorrente ha svolto servizio nel profilo inferiore di collaboratore scolastico, il danno subito è rapportabile al 50% della differenza tra la maggior retribuzione che avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico.

Nel caso a mano, in verità, il danno alla professionalità risulta pienamente provato, stante che nei suddetti periodi la ricorrente non ha potuto svolgere affatto le mansioni di assistente amministrativo, oppure ha svolto (e le svolge tutt'ora) le mansioni – inferiori – di collaboratore scolastico.

Come evidenziato in giurisprudenza, il danno da demansionamento non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere puntualmente allegato e provato e a tal fine possono essere sufficienti elementi indiziari gravi precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo

¹⁰ Data dalla quale la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato quale collaboratore scolastico.



la prospettata dequalificazione (Corte appello, Catania, sez. lav., 23/03/2020, n. 151).

Per questi danni di natura non patrimoniale, non potendo essere gli stessi quantificati con esattezza, si chiede a titolo di risarcimento una somma da commisurarsi in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c., nel 50% rispetto al danno patrimoniale subito dalla ricorrente per il mancato percepimento delle retribuzioni quale assistente amministrativo, nei termini e periodi sopra specificati.

*** **

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire

1) accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del decreto del Dirigente dell'USR Sicilia-Ufficio XII-A.T. di Catania del 28.08.2014 prot. 12148 con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali permanenti per il profilo di assistente amministrativo di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94;

2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria provinciale permanente per il profilo di assistente amministrativo di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94 con effetto retroattivo dal dì della cancellazione disposta con decreto del Dirigente dell'USR



Sicilia-Ufficio XII-A.T. di Catania del 28.04.2014 prot.12148 ovvero, in subordine, con decorrenza dall'a.s. 2019/2020, dal di della sentenza della Corte d'Appello di Catania di assoluzione o, in ulteriore subordine, dal di della diffida del 15.06.2020;

3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in quanto in posizione utile con il punteggio posseduto all'atto della cancellazione, all'immissione in ruolo per il profilo di assistente amministrativo per l'a.s. 2014/2015 con decorrenza dall'1.09.2014 ovvero, in via subordinata, per l'a.s. 2020/2021 con decorrenza dall'1.09.2020, con la conseguenziale condanna dell'Amministrazione resistente alla costituzione del relativo rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo;

4) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e, segnatamente:

- **dall'1.09.2014 all'11.10.2016**, una somma pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato dall'1.09.2014;
- **dal 12.10.2016 al 30.06.2017**, una somma pari alla differenza tra la maggior retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico con contratto a tempo parziale;



- **dall'1.07.2016 al 13.09.2017**, una somma pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
- **dal 14.09.2017 al 30.06.2018**, una somma pari alla differenza tra la maggior retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico con contratto a tempo parziale;
- **dall'1.07.2018 al 16.09.2018**, una somma pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
- **dal 17.09.2018 al 30.06.2019**, una somma pari alla differenza tra la maggior retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico con contratto a tempo parziale;
- **dall'1.07.2019 al 31.08.2019**, una somma pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
- **dall'1.09.2019** al dì dell'effettiva costituzione del rapporto di lavoro quale assistente amministrativo, una somma pari alla differenza tra la maggior retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed



indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico.

5) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Direttore generale p.t. al pagamento delle superiori somme a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale subito, o la maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e quantificata a mezzo CTU, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo

6) accertare e dichiarare che la ricorrente ha altresì diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e, segnatamente, per non aver potuto prestare servizio come assistente amministrativo

- **dall'1.09.2014 all'11.10.2016**, per una somma pari al 50% delle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato dall'1.09.2014, o nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e quantificata ai sensi dell'art.1226 c.c.;
- **dal 12.10.2016 al 30.06.2017**, una somma pari al 50% della differenza tra la maggior retribuzione che avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico con contratto a tempo parziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e quantificata ai sensi dell'art.1226 c.c.;



- **dall'1.07.2016 al 13.09.2017**, per una somma pari al 50% delle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, o nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e quantificata ai sensi dell'art.1226 c.c.;
- **dal 14.09.2017 al 30.06.2018**, per una somma pari al 50% della differenza tra la maggior retribuzione che avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico con contratto a tempo parziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e quantificata ai sensi dell'art.1226 c.c.;
- **dall'1.07.2018 al 16.09.2018**, per una somma pari al 50% delle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, o nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e quantificata ai sensi dell'art.1226 c.c.;
- **dal 17.09.2018 al 30.06.2019**, per una somma pari al 50% della differenza tra la maggior retribuzione che avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico con contratto a tempo parziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e quantificata ai sensi dell'art.1226 c.c.;



- **dall'1.07.2019 al 31.08.2019**, per una somma pari al 50% delle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, o nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e quantificata ai sensi dell'art.1226 c.c.;
- **dall'1.09.2019** al di dell'effettiva costituzione del rapporto di lavoro quale assistente amministrativo, per una somma pari al 50% della differenza tra la maggior retribuzione che avrebbe percepito quale assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e la minore retribuzione percepita quale collaboratore scolastico con contratto a tempo parziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e quantificata ai sensi dell'art.1226 c.c.;

7) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Direttore generale p.t. al pagamento delle superiori somme a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale subito, o la maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e quantificata ai sensi dell'art.1226 c.c., oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di causa, di cui si chiede la distrazione ex art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.



Ai fini istruttori si chiede ordinarsi all'Amministrazione resistente la produzione in giudizio dell'elenco dei assistenti amministrativi nominati a tempo indeterminato per l'a.s. 2020/2021.

Si chiede altresì disporsi CTU contabile al fine di quantificare con esattezza l'importo delle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito nei periodi indicati in ricorso.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed è esente dal contributo unificato ai sensi dell'art.37 comma 6, lett.b) n.2 del D.L. 98/2011 conv. in L.111/2011, come da dichiarazione personale ai sensi del DPR 445/2000 allegata al fascicolo di parte.

Si producono i seguenti documenti: decreto del Dirigente dell'USR Sicilia-Ufficio XII-A.T. di Catania del 28.08.2014 prot. 12148, ordinanza Tribunale di Catania 9/11.06.2012, graduatorie provinciali assistente amministrativo a.s. 2014/2015, incarichi a tempo indeterminato a.s. 2014/2015, sentenza Corte d'Appello di Catania del 11.05.2019, atto di diffida con protocollo Usp e Ussr, contratti di supplenza come collaboratore scolastico, contratto a tempo indeterminato come collaboratore scolastico, buste paga, graduatorie provinciali assistente amministrativo a.s. 2020/2021, disponibilità assunzioni a t.i. assistente amministrativo a.s. 2020/2021, avviso immissioni in ruolo a.s. 2020/2021, CCNL.

avv. Dino Caudullo

